

Prot. n. 36-C/20

Roma, 27 Agosto 2020

Dott. Alessandro BEUX

Presidente Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione FNO TSRM PSTRP

Gentile Presidente,

Il Co.Ge.A.P.S. ha sviluppato nel portale una nuova funzione, a supporto delle Professioni precedentemente non ordinate e coinvolte dal riordino previsto dalla Legge 3/2018, che possano aver avuto difficoltà a definire l'elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l'obbligo di formazione Continua ECM, perché esercitanti la professione già in precedenza all'iscrizione all'Ordine.

La funzione sviluppata è attiva dal 24/08/2020 sul portale Co.Ge.A.P.S. solo per i Professionisti interessati dalla Legge 3/2018, e iscritti negli anni 2018 e 2019. Tale funzione consente su base volontaria ai professionisti che svolgevano precedentemente attività sanitaria, di indicare l'anno di inizio dell'attiva professionale. Ovviamente, la compilazione della funzione non modificherà nulla del calcolo dell'obbligo formativo, e pertanto può anche essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all'ordine nel 2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante, ma è di funzionale solo per quei professionisti che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l'obbligo di iscrizione.

L'eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di inserimento del dato e/o calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall'utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S. quindi ricalcola l'obbligo formativo ECM, a partire dall'anno successivo a quello eventualmente indicato. Vi ricordiamo comunque che la certificazione, e di conseguenza il calcolo dell'obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell'obbligo, né alla certificazione.

Cogliamo l'occasione per ricordare che per qualunque problematica di supporto agli Ordini è attiva la casella mail ordini@cogeaps.it.

A disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Presidente Dott. Enrico de Pascale